


E-privacy 2005

data retention: da regola ad eccezione

Firenze, 27 - 28 maggio 2005



La tutela dei dati personali: profili internazionalistici.

Nadina Foggetti - n.foggetti@lex.uniba.it
Studio Legale Orofino
Università degli Studi di Bari - Université de Paris II
Circolo dei giuristi telematici

Copyright 2005, Nadina Foggetti

È garantito il permesso di copiare,
distribuire e/o modificare questo documento
seguendo i termini della GNU General Public
License, Versione 2 od ogni versione successiva
pubblicata dalla Free Software Foundation.
Una copia della licenza è acclusa come nota a
questa slide, ed è anche reperibile all'URL

<http://fly.cnuce.cnr.it/gnu/doc.it/gpl.it.html>


Tutela dei dati personali: profili internazionalistici

- Introduzione
- Origini internazionali della tutela dei dati personali
- Reti transeuropee e tutela della privacy
- Trasferimento dei dati all'estero: spunti problematici
- Limiti della disciplina comunitaria per la tutela dei dati personali che transitano nel cyberspazio
- Prospettive future

- Perché nasce dall'ordinamento internazionale l'esigenza di tutela?
- Cosa dobbiamo tutelare?

Il diritto alla riservatezza negli anni 70 ...

Il diritto alla riservatezza negli anni 70 ...



“Riservatezza: diritto fondamentale a sottrarre alla conoscenza altrui le vicende della propria vita privata”

Corte Cassazione, sent. 2199 del 1975

Corte Costituzionale, sent. 38 del 1973

Oggi la e-privacy



- Diritto al controllo delle tracce che l'individuo lascia che riconducono alle sue abitudini Alla propria sfera privata.

Convenzione di Strasburgo, n. 108 del 1981

Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni Persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati").

Art.8 Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Sentenze Corte Europea di Strasburgo:

Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984 serie A n. 82;
 Leader c. Svezia, 26 marzo 1987 serie A n. 116;
 Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, serie A n. 160;
 Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997.

Art.8 comma 1

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

E - privacy

La sfera della propria vita privata che l'individuo proietta nello spazio globale costituito da internet.

E' un diritto fondamentale dell'individuo.

Art. 1 Codice italiano sulla privacy d.l.s. 196/2003

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano

E' un diritto fondamentale?

Trattato che adotta una costituzione per l'Europa:

Art. I - 51

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

La legge o la legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle personale finisce con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei diritto dell'Unione, e le norme relative libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è oggetto di controllo da parte di autorità indipendenti.

Risultati:

- Comunitarizzazione delle materie attinenti alla tutela dei dati personali.
- Introduzione del principio internazionale e comunitario di tutela dei dati nell'ordinamento italiano attraverso l'art. **117 Costituzione**

Costruzione di Reti transeuropee

art. III 246 Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Costruzione di reti transeuropee per il miglioramento dei collegamenti tra cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni.

Direttiva comunitaria n. 46 del 1995

Campo di applicazione: esclude la sua applicazione al trattamento dei dati personali effettuato per l'esercizio di attività non disciplinate dal diritto comunitario.

Restano escluse pertanto:


Il titolo V Politica estera e sicurezza comune

Il titolo VI Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Art. 25 dir. N. 46 del 1995

Regola fondamentale:

Il trasferimento dei dati all'estero, al di fuori dell'Unione Europea, può avvenire solo se il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato.



ADEGUATO ≠ EQUIVALENTE


Art. 25 dir. N. 46 del 1995

La Commissione ha stabilito che c'è un tutela adeguata dei dati personali nei seguenti Paesi

- Svizzera
- Canada
- Argentina
- Norvegia

Art. 26 direttiva e l'art. 44 del Codice Privacy

Prevede un'eccezione
 Predisposizione di clausole contrattuali tese a
 garantire l'adeguatezza della tutela nel
 trattamento dei dati personali.



USA - Safe harbor

Safe Harbor

- Il grado di protezione dipende dall'adesione delle imprese al codice di condotta;
- Assenza di una autorità di controllo e garante dell'applicazione delle linee guida;
- Risoluzione delle controversie lasciata ad organismi privati;
- L'adesione da parte delle imprese si basa su una semplice autocertificazione da effettuare tramite notificazione al Departement of Commerce.

Art. 26 Dir. e l'art. 43 del Codice Privacy

Prevede un'ulteriore eccezione

Il trasferimento anche temporaneo di dati personali fuori dal territorio dello Stato, con qualsiasi mezzo, di dati personali oggetto di trattamento se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea è consentito quando:


... *omissis* ...

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta.

... *omissis* ...

Il diritto alla privacy

E' un diritto fondamentale?



- Non è disponibile
- Si crea un vuoto di tutela per il singolo

Il trasferimento dei dati all'interno dell'UE


Art. 4:

Il diritto applicabile è quello dello Stato membro nel cui **territorio** è stabilito il responsabile del trattamento.

Stabilimento

3. Il titolare del trattamento ha un unico stabilimento:
 - Esercizio effettivo e reale di un'attività per mezzo di una installazione stabile.

2. Il titolare del trattamento ha più stabilimenti nell'UE:
 - Ciascuna sede deve sottostare alla legislazione del paese in cui opera



Norma di conflitto

Discrezionalità

3. In Grecia: si applica la legge ellenica ai dati appartenenti a soggetti che risiedono in Grecia indipendentemente dal luogo di stabilimento del titolare del trattamento;
2. In Austria: la legge nazionale si applica a tutte le utilizzazioni di dati che si svolgono nel Paese.
3. In Francia: si vorrebbe inserire il controllo da parte CNIL.

Presupposti della normativa comunitaria:




Nella rete spesso accade che ...



Anche i dati personali vengono inseriti in database per poi essere scaricati

Quid iuris?

3. La corte di Giustizia ha affermato che se si ipotizza un trasferimento dati all'estero ogni qual volta questi vengano scaricati da una pagina ... il regime specifico diverrebbe generico.



Bisogna analizzare le finalità dell'inserimento!

(Corte di Giustizia)

La Costituzione Europea

3. Comunitarizza la materia della tutela dei dati personali;
2. Spazio unico Europeo.

Conclusioni